

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL 2 DICEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 18,00, in Napoli, in video-conferenza, come previsto dall'art. 7.3 dello statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Morra Greco ETS, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio di Amministratore per questo luogo, giorno ed ora.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio Morra Greco, il quale propone al Consiglio di nominare quale segretario il Dott. Riccardo Pascucci. Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che sono presenti, oltre sé medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri Notaio Fabrizio Pascucci e Prof. Avv. Francesco Sbordone;
- che è presente l'Organo di Controllo nelle persone del Presidente dott. Fabio Giordano e dei membri effettivi dott. Simone Andrea D'Aniello e dott. Maurizio Zarone.

Il Presidente, preliminarmente, fa presente che i due consiglieri nominati su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania, per la durata di quattro anni, con decreto n. 156 del 10.10.18, hanno visto scadere il proprio mandato, così come i due consiglieri designati dal Presidente della Fondazione, come è possibile evincere dal verbale del 12.12.18 con il quale il C.d.A aveva ratificato la nomina dei membri designati dal Presidente e della Regione, prendendo atto della intervenuta propria integrazione. Essendo prevista, ex art. 6.4. dello Statuto, una prorogatio di quarantacinque giorni dalla scadenza, prosegue il dott. Morra Greco, egli ha provveduto in



data 24 novembre 2022 a designare nuovamente i consiglieri Notaio Fabrizio Pascucci e Prof. Avv. Francesco Sbordone, i quali hanno accettato l'incarico, in attesa della designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, potendo il consiglio funzionare, ex art. 7.3 dello Statuto, con la designazione di almeno la metà dei propri componenti e riunendosi con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

Proseguendo, il Presidente dichiara aperta, dunque, la seduta ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio di previsione al 31.12.23;
- Approvazione standard di accordo di fundraising;
- nomina RUP dr. Vincenzo Caprio in relazione alla realizzazione della mostra "Durham's world", per il periodo 22.12.22 - 15.04.23, nell'ambito delle Azioni Culturali della Fondazione Donnaregina - Progetto XXI.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio un progetto di bilancio di previsione dell'esercizio in corso, come previsto dall'art. 14.2 dello statuto della Fondazione, dal quale si evince un avanzo della gestione di circa 20 mila euro, conseguito mediante un ammontare complessivo di proventi e ricavi di circa 685 mila euro.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di previsione così come predisposto dal Presidente.

Il Bilancio di previsione al 31.12.23 viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti



che nella seduta del 20.06 u.s. il Consiglio aveva deliberato di approvare lo standard di accordo per l'espletamento dell'attività di *fundraising* nel corso di un prossimo Consiglio di amministrazione, avendone esaminato una bozza in quell'occasione.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo standard di accordo per l'espletamento dell'attività di *fundraising* viene allegato al presente verbale sotto la lettera B).

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che, nell'ambito delle Azioni Culturali della Fondazione Donnaregina, la quale gestisce il Madre (Museo d'arte contemporanea Donnaregina) ed è beneficiaria del Progetto XXI, sarà realizzata, in collaborazione con la Fondazione Morra Greco, nel periodo 22 dicembre 2022 - 15 aprile 2023, la mostra "Durham's world". Si rende, dunque, necessaria la nomina di un R.U.P. ed il Presidente propone, di affidare l'incarico al dott. Vincenzo Caprio, di cui sottopone ai presenti il Curriculum Vitae.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare RUP del Progetto XXI CUP G64H21000020006 CIG 952455576D il dott. Vincenzo Caprio nato a Pomigliano d'Arco, il 25 settembre 1970, e residente a Marigliano (NA), alla via Pontecitra, 59.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

(dott. Maurizio Morra Greco)

Il Segretario

(dott. Riccardo Pasucci)

**FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO**

Codice fiscale 95045210630 VIA TOLEDO 106 - NAPOLI (NA)

Conto economico previsionale

Ricavi	31/12/2023
Contributo in conto gestione	50.000
Altri progetti	
Progetti finanziati con fondi pubblici	450.000
Finanziamenti privati ed entrate proprie	50.000
Art bonus	15.000
Altri ricavi	150.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	715.000
<hr/>	
Costi	31/12/2023
B.6) Materie prime	57.200
B.7) Servizi	514.800
B.8) Godimento di beni di terzi	19.070
B.9) Personale	64.350
B.10) Ammortamenti e svalutazioni	-
B.11) Variazione delle RF	691
B.12) Accantonamenti per rischi	-
B.13) Altri accantonamenti	-
B.14) Oneri diversi di gestione	30.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	684.729
	31/12/2023
Risultato operativo	30.271
C.15) Proventi da partecipazioni	0
C.16) Altri proventi finanziari	0
C.17) Interessi e oneri finanziari	4.500
C.17-bis) Utili e perdite su cambi	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-4.500
D.18) Rivalutazioni	0
D.19) Svalutazioni	0
D) RETTIFICA VAL. ATT. FINANZIARIE	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)	0
Risultato prima delle imposte	25.771
Imposte sul reddito d'esercizio	5.670
Avanzo di Esercizio	20.101



ALLEGATO B)

[Nome Cognome]

[Indirizzo]

[Città]

[CAP]

Alla cortese attenzione

[•]

[DATA]

Egregio/a Dottore/essa

facendo seguito alle nostre recenti negoziazioni, siamo a sottoporLe la seguente proposta di accordo di fundraising.

Oggetto: Accordo per l'espletamento dell'attività/ di fundraising.

Egregio/a Dottore/essa:

facendo seguito alle nostre recenti negoziazioni, siamo a sottoporLe quanto segue:

ACCORDO

Tra

- **Fondazione Morra Greco**, con sede legale in Napoli, via Largo Proprio d'Avellino n. 17, Partita IVA 95045210630, in persona della Dott. Maurizio Morra Greco, che sottoscrive il presente accordo in qualità di Presidente (di seguito, "**Fondazione**", "**FMG**")


- da una parte -

e

- **Nome Cognome**, residente in [●] / con sede in [●], c.f. [●], / P.IVA n. [●] (nel seguito il "**Partner**");

- dall'altra parte -

(FMG e il Partner, d'ora in avanti congiuntamente denominate le "**Parti**", e ciascuna singolarmente una "**Parte**");



PREMESSO CHE

- A. La Fondazione Morra Greco è un organismo privato a partecipazione pubblica, costituito nel 2003 con l'obiettivo di *"gestire e valorizzare beni culturali e ambientali, e promuovere attività culturali; provvedere all'organizzazione ed alla gestione di esposizioni, anche permanenti, d'arte e delle iniziative che ad esse sono connesse"*.
- B. La partecipazione pubblica con la Regione Campania è stata formalizzata con DGRC N. 364, del 29 febbraio 2008, nella quale è stata deliberata l'adesione alla Fondazione, assicurando un contributo finanziario annuale alla gestione e manifestando la disponibilità a finanziare le attività previste nei piani di attività ("**Piano di attività**"), di volta in volta approvati e consentendo il restauro della struttura museale denominata "Museo d'Arte Contemporanea, spazio espositivo e residenza per artisti" ("**Museo**"), ubicata presso il Palazzo Caracciolo d'Avellino, luogo di rilevante valore storico, sito nel pieno centro storico della città di Napoli, nel quale è possibile ospitare molteplici eventi.
- C. La Fondazione, nel tempo ha ampliato la propria mission, promuovendo attività incentrate sulla diffusione dell'arte contemporanea mediante la valorizzazione di giovani artisti e lo scambio di idee ed esperienze in campo artistico, favorendo l'incontro tra differenti realtà culturali e contesti sociali, funzionali al superamento di ogni forma discriminazione ed esclusione.
- D. La Fondazione redige con proiezione almeno triennale il proprio Piano di attività, nel quale vengono dettagliate le iniziative ed esplicitate le modalità di sistematico perseguimento degli obiettivi identificati dall'OECD come Sustainable Development Goal ("**SDG**") e pongono in essere comportamenti e azioni *compliance* con i principi "**ESG**" (Environment, Social e Governance).
- E. Il Partner, nell'ordinario svolgimento delle proprie attività professionali, può entrare in contatto sia con soggetti che manifestino interesse verso le attività della Fondazione.
- F. FMG ha interesse alla progressiva divulgazione delle proprie attività sul territorio, regionale, nazionale ed internazionale al fine di facilitarne la diffusione intende stipulare un contratto di collaborazione autonoma, indipendente e occasionale con il Partner.

TUTTO CIÒ PREMESSO, in virtù dei reciproci accordi qui contenuti, e secondo i termini e le condizioni del presente accordo ("**Accordo**"), le Parti convengono quanto segue:

1. Premesse

1.1. Tutte le Premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Oggetto

2.1 In forza della sottoscrizione del presente Accordo, il Partner avrà la facoltà di rappresentare personalmente presso Enti pubblici, imprese e privati ("**Soggetti Target**") l'elevato *standing* di FMG nonché di rappresentare e promuovere le attività svolte da quest'ultima al fine di ottenere



fondi liquidi a titolo di donazione e/o contributo a fondo perduto, beni e servizi funzionali allo svolgimento del piano di attività, altre forme di contributi a fondo perduto e/o tasso agevolato anche mediante il ricorso ad avvisi indetti da soggetti pubblici o privati ("Attività di fundraising").

2.2 L'Attività di fundraising verrà svolta dal Partner nel rigoroso rispetto delle modalità e dei termini sanciti dal presente Accordo, nonché in conformità con le indicazioni tecnico/amministrative fornite da FMG in sede di presentazione annuale nel Piano delle attività, così come periodicamente aggiornato.

2.3 Il Partner avrà facoltà di proporre eventuali innovazioni alle modalità tecniche di fundraising anche fornendo il proprio supporto professionale. Resta inteso che eventuali incarichi onerosi il cui compenso dovesse eccedere quanto di seguito esposto all' articolo 7 "Corrispettivo", ancorché necessari per l'adozione di tali innovazioni, dovranno essere di volta in volta preventivamente formalizzati dalla Fondazione.

3. Qualificazione giuridica dell'Accordo


3.1 Le Parti riconoscono espressamente che il presente Accordo non costituisce in nessun caso un rapporto di lavoro subordinato, para-subordinato, né di agenzia. Le Parti convengono altresì espressamente che il presente Accordo, salvi i limiti e i divieti di cui infra, non prevede in capo al Partner alcun tipo di obbligazione in merito allo svolgimento dell'Attività di fundraising, bensì solo mera facoltà.

3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Attività di fundraising costituisce per il Partner un'attività secondaria ed occasionale rispetto alla propria attività principale e, pertanto, nello svolgimento di tale attività, il Partner stesso agirà senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di FMG, nonché in piena autonomia decisionale ed operativa e indipendenza, con rischio professionale proprio, senza alcun vincolo di assoggettamento a orari di lavoro nei confronti di FMG, nonché nella piena autonomia operativa, gestionale ed organizzativa e senza alcun vincolo di risultato.

3.3 Anche in ragione di quanto sopra esposto, il Partner sarà esclusivamente responsabile del pagamento di tutte le spese e costi inerenti alla sua attività ed organizzazione imprenditoriale/ potrà ricevere contributi al sostenimento di spese vive opportunamente rendicontate e, preventivamente autorizzate dalla Fondazione.

4. Modalità di esecuzione delle Attività di fundraising

4.1 La natura dell'incarico è strettamente personale, il Partner, potrà tuttavia avvalersi di personale dipendente e/o di collaboratori di qualsiasi altra natura nello svolgimento delle attività.



- 4.2 In considerazione della funzionalità del Piano di attività all'Attività di *fund rising* il Partner ha facoltà di prendere parte a tutte le fasi di redazione e aggiornamento del documento, fornendo ogni utile supporto funzionale sia all'individuazione di nuovi segmenti di Soggetti target, sia all'introduzione di soluzioni e strumenti che possano accrescere lo standing della Fondazione e valorizzare le potenzialità del Museo.
- 4.3 La segnalazione diviene efficace solo a seguito di conferma da parte di FMG di idoneità dell'operazione proposta. Come meglio indicato all'art. 5 che segue, il Partner non avrà e non potrà affermare di avere il potere di sottoscrivere contratti per conto di FMG, ma potrà soltanto raccogliere le manifestazioni di interesse dai Soggetti Target e trasmetterle a FMG, mettendo in contatto tali soggetti. La conclusione di contratti potrà dunque finalizzarsi solamente previa sottoscrizione, da parte dei Soggetti Target, dei documenti preventivamente condivisi con FMG.
- 4.4 FMG non è in nessun caso obbligata a formalizzare i suddetti documenti rivolti ai Soggetti Target presentatigli dal Partner. La mancata sottoscrizione dei documenti da parte dei Soggetti Target, a prescindere dalla causa che abbia determinato la mancata sottoscrizione, non comporta per il Partner il venir meno dei vincoli di riservatezza previsti nell'Accordo e non dà diritto ad alcun compenso né a provvigioni, indennizzi o risarcimenti verso FMG.

5. Limiti ai poteri, attività e documentazione

- 5.1 In nessuna circostanza il Partner potrà assumere, o affermare di avere, il potere di svolgere alcuna attività di carattere contrattuale volta a stipulare accordi, concludere o sottoscrivere impegni vincolanti, o agire in alcun altro modo in qualsivoglia capacità in nome o per conto di FMG, né promettere facilitazioni di alcun genere.
- 5.2 Il Partner dovrà espressamente specificare ai Soggetti Target le limitazioni afferenti la propria Attività di fundraising e dovrà altresì chiarire ai Soggetti Target che FMG non è obbligata a concludere alcun contratto con gli stessi.
- 5.3 FMG prende atto che i Soggetti Target possono intrattenere con il Partner rapporti professionali diversi da quelli che possono sorgere a seguito dell'intervento di FMG, rispetto ai quali le Parti riconoscono che FMG non avrà alcun ruolo né sarà creditrice o debitrice di alcun importo.
- 5.4 Successivamente alla presentazione dei Soggetti Target a FMG, il Partner avrà il ruolo di coordinamento della relazione che si potrà instaurare tra tali soggetti ed è vincolato a seguire direttamente tutte le fasi legate all'instaurazione e prosecuzione del rapporto.

6. Esclusiva e divieto di concorrenza

- 6.1 L'Accordo non comporta esclusive in favore di nessuna delle Parti, pertanto, FMG si riserva di trattare liberamente con qualunque Soggetto Target con proprio personale o avvalendosi di soggetti terzi esterni alla propria organizzazione.



- 6.2 Al Partner è riconosciuto il diritto di ricercare liberamente clienti e proporre operazioni per conto di altri soggetti purché non siano trattati servizi in concorrenza con quelli descritti in premessa.
- 6.3 Il Partner si impegna a non effettuare attività concorrente con quelle svolte da FMG e, in particolare, a non intraprendere trattative con terzi che prevedano la violazione dei vincoli di riservatezza.
- 6.4 Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzate da FMG.

7. Corrispettivo

7.1 Le Parti riconoscono espressamente che FMG riconoscerà al Partner, per lo svolgimento dell'Attività del fundraising ai sensi del presente Accordo, i seguenti compensi:


- a) per le risorse reperiti a fondo perduto e in denaro al Partner spetta una *fee* fissa pari al 15% dell'importo raccolto;
- b) per i conferimenti "*in-kind*" ovvero l'acquisizione di beni e servizi strumentali e funzionali allo svolgimento delle attività, al Partner spetta una *fee* pari al 10% del valore dei beni e servizi acquisiti a titolo definitivo;
- c) per i fondi percepiti in base all'adesione a bandi ed avvisi e per tutte le altre forme di provvista diverse da quelle indicate nei punti precedenti, al Partner spetta una *fee* pari al 5% dei contributi a fondo perduto e del 2,5% dei finanziamenti a restituzione;
- d) per quanto riguarda i contributi "*in-kind*", ovvero che non prevedono l'ottenimento di fondi liquidi per la Fondazione, le *fee* verranno versate a seguito dell'ottenimento da parte della Fondazione di risorse finanziarie sufficienti, mediante raccolte di cui al punto a) e/o altre forme di raccolta fondi compatibili con la natura dei corrispettivi.

8. Dichiarazioni, responsabilità ed indennizzi

- 8.1 Il Partner dichiara e garantisce di poter validamente sottoscrivere il presente Accordo e di poter validamente svolgere l'Attività di fundraising, manlevando FMG da qualsiasi conseguenza deteriore che possa discendere da eventuali divieti che non siano stati rispettati.
- 8.2 Il Partner si impegna a rendere nota l'esistenza del presente Accordo ai Soggetti Target per i quali si possa configurare una situazione di conflitto di interessi.
- 8.3 Il Partner sarà l'unico responsabile della conformità alle norme di legge e di regolamento dell'attività svolta ai sensi del presente Accordo.

9. Riservatezza


- 9.1 Il Partner si impegna a mantenere riservati i nominativi dei Potenziali Clienti, dei Potenziali Investitori e dei clienti di FMG, nonché a non divulgare a terzi e a non utilizzare per gli scopi diversi da quelli contemplati dal presente Accordo, informazioni di natura confidenziale.



- 9.2 Costituiscono Informazioni Confidenziali i dettagli di funzionamento dei Prodotti Tecnologici e dei Servizi, le modalità di erogazione dei Servizi, le soluzioni informatiche adottate, il modello di remunerazione dei Servizi, il calcolo dei compensi e le forme di collaborazione con i Partner.
- 9.3 Non si considerano Informazioni Confidenziali, le informazioni rese pubbliche, o altrimenti note o quelle che debbano essere rese dal Partner in virtù di norma di legge o ordine della autorità pubblica o comunque qualsiasi informazione per la quale sussista l'obbligo di ottemperanza a norme dell'ordinamento che ne autorizzino o ne impongano la rivelazione.
- 9.4 Tutte le informazioni e/o i documenti relativi ai Servizi FMG ed in particolare quelle contenute nei Meeting Report e nei Documenti di offerta, così come tutti i dettagli e le informazioni relativi a nuovi prodotti e servizi che FMG intende lanciare sul mercato, devono essere considerate segrete e strettamente riservate (le "Informazioni Riservate").
- 9.5 Il Partner si impegna, pertanto, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni. La clausola deve intendersi vincolante per il Partner anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo del presente Accordo.
- 9.6 Il Partner si impegna, inoltre a:
- usare nei confronti delle Informazioni Riservate di FMG lo stesso grado di cura ed attenzione che usa nella protezione delle proprie informazioni riservate e confidenziali, che non sarà in ogni caso inferiore ad un ragionevole grado di prudenza ed attenzione;
 - non divulgare, copiare, trasferire a terzi o permettere l'accesso di terzi ad alcuna delle Informazioni Riservate di FMG senza l'autorizzazione scritta di FMG.
- 9.7 Tutta la documentazione e le informazioni utilizzate dal Partner nell'esecuzione del presente Accordo, se ed in quanto di proprietà di FMG, dovranno essere immediatamente restituite a FMG in qualsiasi caso di cessazione dell'Accordo.

10. Utilizzo dei segni distintivi ed attivazione casella mail

- 10.1 L'utilizzo dei segni distintivi e dei marchi registrati di proprietà di FMG, è autorizzato solo nei documenti e nelle forme direttamente prodotte da FMG, così come verranno comunicate al Partner.
- 10.2 È espressamente vietato l'uso dei segni distintivi e dei marchi registrati di proprietà in forme e su documenti diversi da quelli prodotti da FMG.
- 10.3 L'impiego straordinario, temporaneo e finalizzato dei segni distintivi e dei marchi registrati di proprietà di FMG dovrà essere formalmente richiesto dal Partner con nota motivata sui dettagli dell'utilizzo -convegni, *meeting* tematici- e l'impiego sarà possibile solo a seguito di espressa comunicazione di conferma da parte di FMG.
- 10.4 In presenza di particolari volumi di attività, da valutarsi nel corso del presente Accordo, fermo restando le limitazioni di cui all'articolo 5, si prevede l'attivazione di una casella postale personale o dedicata all'attività di fundrising.



11. Durata e risoluzione

- 11.1 Il presente Accordo ha una validità iniziale di tre mesi, decorsi i quali salvo, formale disdetta da trasmettersi a mezzo PEC da una delle Parti, si intenderà tacitamente rinnovato a tempo indeterminato.
- 11.2 Ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente Accordo con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione motivata, mediante PEC, all'altra Parte.
- 11.3 In caso di recesso, da qualsiasi Parte esercitato, nessun compenso calcolato secondo quanto previsto al precedente Art. 7, sarà dovuto al Partner, ad eccezione dei compensi già maturati prima del recesso e che dovessero maturarsi, per effetto di attività perfezionate prima del recesso.

12. Clausola risolutiva


- 12.1 Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., FMG potrà risolvere il presente Accordo con effetto immediato, mediante semplice invio di comunicazione a mezzo PEC, o altra forma scritta, al Partner, qualora lo stesso abbia violato una o più delle seguenti disposizioni dell'Accordo: artt. 6 (Esclusiva e divieto di concorrenza), 9 (Obblighi di Riservatezza).
- 12.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., qualora una delle Parti si renda inadempiente a qualsivoglia obbligo assunto ai sensi del presente Accordo, l'altra potrà inviare una raccomandata a/r o PEC, intimando alla Parte inadempiente di porre rimedio all'inadempimento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, l'Accordo si intenderà risolto di diritto. In ogni caso resta fermo il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

13. Effetti della cessazione del contratto

- 13.1 FMG riconoscerà al Partner il compenso maturato o maturando, salvo in caso di cessazione dell'Accordo per causa imputabile al Partner, nel cui caso sarà dovuto il solo compenso maturato alla data di cessazione.
- 13.2 Il Partner si impegna a non indurre o tentare di indurre, con ogni mezzo che comporti la rivelazione di informazioni confidenziali o di interesse strategico per FMG, alcun Potenziale Cliente dal cessare la sua collaborazione con FMG o a interferire, in alcun modo, sulle condizioni alle quali tale Potenziale Cliente conclude affari con FMG.
- 13.3 In caso di violazione degli obblighi di riservatezza e di sviamento della clientela, fatto salvo il maggior danno, il Partner verserà a FMG, a titolo di penale, una somma pari al triplo del compenso maturato nei dodici mesi antecedenti in verificarsi dell'evento.

14. Trattamento dei dati personali

- 14.1 Il Partner si impegna a raccogliere e trattare i dati sensibili dei Potenziali Clienti o dei terzi che intendono concludere affari con FMG nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Europeo



in materia di dati personali n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (il "GDPR"). In particolare, il Partner dichiara e garantisce che – nel portare a conoscenza della propria clientela o ai terzi interessati a concludere affari con FMG l'informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR – si farà espresso riferimento alla possibilità che i loro dati personali potranno essere trasferiti a partner commerciali terzi per finalità relative alla conclusione di affari o contratti.

14.2 Ciascuna Parte, in relazione all'obbligo di informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dichiara di essere stata informata che:

- ogni informazione acquisita dall'altra parte in forza del presente Accordo e nella fase delle trattative, configurabile quale dato sensibile, potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi del GDPR, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il presente Accordo ed adempiere ad ogni obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Accordo;
- può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, conoscerne il periodo di conservazione, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la limitazione all'uso ed al trasferimento;
- sussistono le facoltà espresse nella Sezione 3 del GDPR (artt. 16-20) ivi compresi i diritti alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento nonché alla portabilità dei dati.

15. Referente per l'attuazione del Accordo e comunicazioni

15.1 FMG indica quale Referente per l'attuazione del Accordo:

15.2 Le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per FMG:

per il Partner:

16. Miscellanea

16.1 Non trasferibilità

Il presente Accordo ed i diritti, gli interessi o gli obblighi che ne conseguono non potranno essere trasferiti da nessuna delle Parti senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte e qualsiasi tentativo di trasferimento del presente Accordo o dei diritti, degli interessi o degli obblighi che ne conseguono senza assenso sarà nullo e inefficace.

16.2 Modifiche e rinunce

Nessuna modifica o rinuncia a qualsiasi delle condizioni del presente Accordo sarà vincolante per alcuna delle Parti se non vi sia l'assenso scritto di tale Parte. Nessuna deroga a qualsiasi condizione o termine del presente Accordo si intenderà quale deroga di altro diverso termine o condizione, né costituirà deroga definitiva se non altrimenti specificamente previsto.



16.3 Negoziazione tra le Parti

Le Parti riconoscono che i termini del presente Accordo sono stati congiuntamente definiti, negoziati ed analizzati, singolarmente e nel loro insieme. Per l'effetto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

16.4 Legge dell'Accordo

Il presente Accordo sarà regolato e interpretato ai sensi della legge italiana.

16.5 Foro competente

Le Parti si adopereranno in ogni maniera ragionevole per risolvere ogni disputa, controversia o reclamo derivante da o relativo alla stipula, l'esecuzione, l'interpretazione, la validità o la risoluzione del presente Accordo ovvero qualsiasi violazione dello stesso. Qualsiasi disputa che non venga risolta in maniera amichevole sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Napoli.

16.6 Validità della proposta

La presente proposta ha validità 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Partner.

Napoli,

Letto, confermato e sottoscritto